

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5352 del 01/10/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON SUBENTRO E VARIANTE E DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI BIBBIANO (RE). DITTA: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE. PRATICA: REPPA5084.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5561 del 30/09/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno uno OTTOBRE 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del

Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016 e la d.G.R. 1060/2023;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO:

- che con domanda assunta al prot. n. 2233 del 04/01/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, il Sig. Ficarelli Ivo, c.f. FRCVIO41S12C405Z, ha richiesto il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con Det. n. 12967 del 13/09/2005 (cod. pratica REPPA5084), come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 105;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bibbiano (RE), censito al fg. 2, mapp. 134 (ex mapp. 7); coordinate UTM RER 618731,10; y: 952004,98;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 40;
 - volume d’acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 23.040;

- che con domanda assunta al prot. n. PG/2019/0106181 del 05/07/2019, presentata ai sensi degli art. 28, r.r. 41/2001, il Sig. Ghiaroni Guido, c.f. GHRGDU56S06D037D, ha richiesto il subentro nella predetta domanda di rinnovo, in qualità di nuovo proprietario del terreno su cui insiste il pozzo;

PRESO INOLTRE ATTO:

- che con domanda assunta al prot. n. PG/2021/0155373 del 08/10/2021, il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, c.f. 91149320359, ha richiesto a sua volta di subentrare nella predetta domanda di rinnovo, a seguito del contratto di compravendita del terreno su cui insiste il pozzo (contratto registrato a Reggio Emilia il 16/07/2021 con n.12323);
- che con la suddetta domanda, il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha richiesto di variare il volume complessivo annuo da 23.040 mc/annui a mc/annui 45.000 e la destinazione d'uso della risorsa, che continuerà ad essere destinata non solo per l'irrigazione del comprensorio agricolo immediatamente sotteso al pozzo (50 Ha), ma anche per uso emergenziale di supporto alla concessione ad uso irriguo di prelievo da acque superficiali dal torrente Enza a Cerezzola individuata con codice RE87A0001, per il caso di grave carenza di risorsa idrica da acque superficiali e sempre nel limite del quantitativo assentito (mc/annui 45.000);

DATO ATTO:

- che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;
- che quanto richiesto con domanda PG/2021/0155373 del 08/10/2021, si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 150 del 22.05.2024, senza che nei termini previsti siano pervenute

domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO che con nota prot. n. PG/2024/0088619 del 14/05/2024, questa Agenzia ha indetto Conferenza di Servizi asincrona per l'acquisizione dei pareri dell'Autorità di bacino del fiume Po e della Provincia di Reggio Emilia;

PRESO ATTO del parere espresso in senso favorevole dalla Provincia di Reggio Emilia (PG/2024/0108980 del 13/06/2024, con cui sono state dettate le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 17/09/2024 un deposito cauzionale pari a 250,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica REPPA5084;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, c.f. 91149320359, il rinnovo con variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica REPPA5084, come di seguito descritta;
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 105;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bibbiano (RE), censito al fg. 2, mapp. 134 (ex mapp. 7); coordinate UTM RER 618731,10; y: 952004,98; su terreno di proprietà del concessionario;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo, sia per l'irrigazione del comprensorio immediatamente sotteso al pozzo (50 Ha), sia per uso emergenziale di supporto alla concessione ad uso irriguo di prelievo da acque superficiali dal torrente Enza a Cerezzola (cod. prat. RE87A0001);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 40;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 45.000;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2043;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/09/2024;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2024 è pari a 23,18 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Montepaone e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, c.f. 91149320359, (cod. pratica REPPA5084).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 105, con tubazione del diametro interno di mm 325, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 56, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra 32 -35 m e 66-100 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Bibbiano (RE), censito al fg. 2, mapp. 134 (ex mapp. 7); coordinate UTM RER 618731,10; y: 952004,98; su terreno di proprietà del concessionario;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0090ER-DQ1-CL e 2370ER-DQ2-CCI;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo sia per l'irrigazione del comprensorio immediatamente sotteso al pozzo (50 Ha coltivati a foraggio e prato stabile con metodo irriguo a scorrimento), sia per uso emergenziale di supporto alla concessione cod. prat. RE87A0001 rilasciata ad uso irriguo per il prelievo da acque superficiali dal torrente Enza a Cerezzola.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 40 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 45.000.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2024 è pari a 23,18 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. Ai sensi della DGR 1792/2016, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo, di norma determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, potranno essere determinati sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo; la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2043.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Prima di un futuro rinnovo, dovrà essere presa in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora disponibili nell'area fonti alternative di approvvigionamento quali acque reflue depurate, piccoli invasi per la raccolta di acque meteoriche, ecc.
4. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque sotterranee, competente per territorio. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Monitoraggio** - Qualora dal monitoraggio condotto ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (ex DM 260/2010) dovesse risultare un peggioramento dello stato quantitativo del corpo idrico interessato dal prelievo, la concessione potrà essere rivista alla luce dei nuovi dati indipendentemente dalla scadenza della stessa.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
8. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni

arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7- CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le prescrizioni dettate dalla Provincia di Reggio Emilia, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di concessione, assunto a prot. n. PG/2024/0108980 del 13/06/2024, come di seguito riportate:

“In caso di chiusura del pozzo deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera s) dell'All. 9 delle NA del PTCP vigente "Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'Allegato 1 delle Norme del PTA regionale". In particolare, fatte salve le prescrizioni dell'Autorità competente per la disciplina di concessione di acqua pubblica, dovranno essere rispettati i seguenti criteri: il pozzo dismesso deve essere dotato di dispositivi di sicurezza passivi, quale cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, attraverso il riempimento della colonna del pozzo con materiale di idonee caratteristiche fisico-meccaniche anche in funzione delle aperture dei filtri e della granulometria del dreni, e idonee caratteristiche chimiche, tali da non contenere sostanze in grado di contaminare le falde. Inoltre, al fine di evitare infiltrazioni inquinanti dalla superficie, la parte superficiale del pozzo dismesso dovrà essere sigillata attraverso la realizzazione di una soletta superficiale di spessore ed area adeguati, da raccordarsi con l'ambiente circostante, previa demolizione della parte fuori terra della cameretta avanpozzo e cementazione della restante parte. In base a quanto disposto all'art. 85, comma 5, lett. b5) del suddetto piano, per i pozzi ad uso agricolo irriguo ubicati in tali zone è fatto obbligo di installazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione dei volumi d'acqua prelevati dalle falde; i prelievi annuali dovranno essere

comunicati all'Autorità competente in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici, così come disposto all'art. 85, comma 5, lett. e2).”

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La richiesta di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
4. Previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, il Servizio adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai

sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.